



Divisione Risorse

Direzione Centrale Logistica e Approvvigionamenti

Settore Approvvigionamenti

Ufficio Gare per Lavori e Servizi Tecnici Immobiliari

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento dei servizi di trasferimento e trasporto di documentazione nonché di gestione documentale a basso impatto ambientale presso il Centro di Gestione Documentale dell'agenzia Delle Entrate in Roma

Pubblicazione chiarimenti di interesse generale.

AVVISO N.2

Con riferimento alla procedura indicata in epigrafe, di cui alla Gara ASP Consip n. 4390644 giusta Decisione a Contrarre prot. 8007 del 05-06-2024, in conformità a quanto previsto al punto 2.3 (CHIARIMENTI) del Disciplinare di gara, si fornisce il seguente avviso di interesse generale.

Quesito n. 6: Spett. le Stazione Appaltante, con la presente si chiede chiarimento in merito al Criterio tecnico A9 che riporta quanto segue: "Il concorrente dichiara di essere in possesso della Certificazione sulle condizioni di lavoro SA 8000 per settore di attività: facchinaggio, trasporto conto terzi, gestione documentale". Premesso che:

A) si intende concorrere in RTI ove le attività di:

- facchinaggio e trasporto conto terzi verranno gestiti sia dalla capogruppo che dalla mandante;
- gestione documentale dalla capogruppo

B) ogni impresa possiede le certificazioni per le attività di competenza/esecuzione

DOMANDA: Si chiede di confermarci che il punteggio previsto (3) verrà attribuito all'RTI qualora ogni impresa possieda le certificazioni per le attività di esecuzione/competenza (e che pertanto il punteggio 3 verrà attribuito all'operatore indicato in premessa, vale a dire:

- Capogruppo: esecuzione di facchinaggio e trasporto conto terzi e gestione documentale (certificazioni con tutte le attività)
- Mandante: esecuzione di facchinaggio e trasporto conto terzi (certificato con tutte le attività di esecuzione).

Chiarimento al quesito n. 6: Al paragrafo 17.1 del Disciplinare di gara viene specificato, rispetto al possesso delle certificazioni da parte dei RTI, quanto segue: "Al fine di conseguire

il punteggio per i singoli criteri, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo d'impresa e consorzio ordinario, il punteggio massimo verrà attribuito solo qualora le predette certificazioni o registrazioni siano possedute e comprovate da tutte le imprese costituenti il raggruppamento o consorzio ordinario. **Nel caso in cui esse siano possedute soltanto da alcuni raggruppandi, il punteggio previsto non verrà assegnato.**”

Per quanto sopra, in caso di partecipazione in RTI, il punteggio premiale relativo al criterio tecnico A9 verrà attribuito solo qualora ogni singolo componente del raggruppamento sia in possesso della Certificazione sulle condizioni di lavoro SA 8000 per tutti i settori di attività: facchinaggio, trasporto conto terzi, gestione documentale.

Quesito n.7: Buongiorno, in relazione a quanto in oggetto, vorremmo chiarimenti in merito all'indicazione dei superminimi per 14 mensilità, quando il CCNL Servizi integrati Ausiliari ANPIT, prevede 13 mensilità e di conseguenza anche i superminimi sono riconosciuti per le medesime mensilità.

Chiarimento al quesito n.7: Il paragrafo 9 del Disciplinare di gara - rubricato “Requisiti di partecipazione/ esecuzione” - prevede che nel caso in cui il CCNL indicato dal concorrente sia differente rispetto a quello indicato al paragrafo 3, il concorrente dichiara che il contratto da lui applicato garantisce ai dipendenti le stesse tutele. Tanto è confermato altresì dalla previsione inserita nel paragrafo relativo all'offerta tecnica (paragrafo 15 del Disciplinare di gara), secondo cui “L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato al paragrafo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella Sezione del Sistema relativa all'offerta tecnica.”

Quesito n. 8: Buongiorno, con la presente si vuole chiedere il seguente chiarimento: Con riferimento all'art. 6.1 Requisiti di idoneità professionale, punto a) e b), si chiede se la comprova può evincersi dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio alla sezione "oggetto sociale".

Chiarimento al quesito n.8:

È orientamento pressoché costante quello secondo cui oggetto sociale e attività effettivamente esercitata non possono essere considerati come concetti coincidenti attraverso la certificazione camerale, ma deve accertarsi il concreto ed effettivo svolgimento, da parte della concorrente, di una determinata attività, adeguata e direttamente riferibile al servizio da svolgere.

Pertanto, non risulta sufficiente il fatto della mera contemplazione di un'attività nell'oggetto sociale, bensì l'individuazione della tipologia di azienda può avvenire solo attraverso l'attività in concreto espletata e documentata dall'iscrizione alla Camera di Commercio.

Ciò posto, il requisito di idoneità professionale può essere sì dimostrato esclusivamente attraverso l'iscrizione nel registro delle imprese, ma non già in funzione del solo oggetto

sociale ivi riportato, il quale – ancorché segni il campo delle attività che un'impresa può astrattamente svolgere, sul piano della capacità di agire dei suoi legali rappresentanti – non equivale, però, ad attestare il concreto esercizio di una determinata attività, considerato che le medesime risultanze del registro delle imprese riportano l'attività (prevalente e secondaria) effettivamente svolta dall'impresa e cioè gli ambiti operativi effettivamente attivati dalla stessa.

Quesito n. 9: Buongiorno, Con riferimento all'art. 6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale, punto a), ci confermate che per servizi analoghi può ritenersi soddisfatta la dimostrazione dello svolgimento dei servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale e quindi trasporto e facchinaggio?

Chiarimento al quesito n.9: Al paragrafo 3 del Disciplinare di gara viene specificato l'oggetto dell'appalto e vengono indicate le tre tipologie di servizi in cui questo è articolato, tra i quali viene indicato come prevalente il servizio di gestione documentale (CPV 79995100-6), come desumibile anche dalla tabella contenente la base d'asta per 36 mesi, nonché dagli importi dei singoli servizi distinti e quantificati nel medesimo paragrafo 3 (in particolare, a pag. 15) del Disciplinare di gara.

Inoltre, al paragrafo 6 del Capitolato d'appalto vengono fornite le descrizioni e le specifiche relative ai tre servizi in cui è articolato l'appalto.

Tanto premesso, la nozione di servizi analoghi, come noto, è quella di servizi afferenti al medesimo settore imprenditoriale o professionale. Essa, quindi, si basa sull'idea che tali prestazioni – appartenendo semplicemente allo stesso ambito imprenditoriale o professionale – non sono necessariamente identiche, ma condividono caratteristiche simili, le quali emergono dal confronto tra le attività proposte in una procedura di affidamento e quelle svolte precedentemente dai candidati.

Quesito n. 10: Buongiorno, Con riferimento all'art. 6.1 Requisiti di idoneità professionale, punto c), l'iscrizione all'Albo Autotrasportatori per Conto Terzi deve avere carattere illimitato?

Chiarimento al quesito n.10: Atteso che l'iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori per conto terzi si differenzia a seconda del peso del veicolo utilizzato, si evidenzia che nel Capitolato tecnico, paragrafo 11.2 – Automezzi, è previsto quanto segue: *“L'Appaltatore è tenuto inoltre, previa richiesta scritta dell'Agenzia con almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di anticipo, a mettere a disposizione un furgonato, anche con sponda idraulica, con portata fino q.li 35 per attività di movimentazione tra magazzini.”*. Pertanto, l'iscrizione all'Albo Autotrasportatori per Conto Terzi dovrà essere coerente con tale indicazione.

IL RUP
Giovanni Bosco

Firmato digitalmente